



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Spettabili Amministrazioni,

finalmente nella pubblica amministrazione arriva il contratto di apprendistato e di formazione e lavoro con l'obiettivo di reclutare giovani meritevoli e velocizzare il processo di innovazione delle nostre organizzazioni.

A prevederlo è l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che riconosce alle pubbliche amministrazioni in indirizzo la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di assumere, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali e del 20 per cento per Comuni, Unione di Comuni, Province e Città metropolitane, giovani laureati con contratto di apprendistato e, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro.

Come stabilito dalla norma appena citata, è stato adottato, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, il decreto attuativo che definisce i criteri e le procedure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione. Tale provvedimento rappresenta uno strumento fondamentale volto a rafforzare le nostre organizzazioni dotando gli enti centrali e territoriali delle competenze e delle capacità necessarie per affrontare, anche in ottica di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le prossime ed imminenti sfide.

Nel dettaglio, sono previste due modalità volte a favorire il reclutamento di giovani nella PA: il contratto di lavoro di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro. L'apprendistato prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere, per un massimo di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale. Il contratto di formazione e lavoro è indirizzato agli studenti di età inferiore a 24 anni che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi. In quest'ultimo caso le amministrazioni procedenti stipulano apposite convenzioni *ex lege* con le Università, che per il contratto di apprendistato assumono un carattere meramente facoltativo. Le convenzioni si prefiggono l'obiettivo di definire gli ambiti di competenze e professionalità su cui si intende puntare promuovendo una formazione "on the job" volta ad agevolare l'accesso al mondo del lavoro pubblico sulla base delle prospettive dei fabbisogni delle organizzazioni pubbliche. Si specifica, peraltro, che al fine di agevolare il reclutamento, le amministrazioni procedenti possono dare avvio al contratto di formazione e lavoro nelle more della stipula delle convenzioni appena citate.

A ciò si aggiunga che le procedure di reclutamento si svolgono con appositi avvisi pubblicati sul portale inPA della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it) e che saranno oggetto di valutazione, in un'ottica di valorizzazione del merito, la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, gli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* rispetto ai caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito, nonché le esperienze professionali documentate, pertinenti con il ruolo da ricoprire. Le prove selettive, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, prevedono l'espletamento di una prova scritta, anche a contenuto tecnico-pratico, e di una prova orale.

Nel decreto attuativo è altresì specificato che i giovani assunti con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro sono inquadrati nell'area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto Funzioni centrali, o nella corrispondente area prevista dall'ordinamento dell'amministrazione precedente. In questo modo viene garantito ai giovani meritevoli un percorso di ingresso nella pubblica amministrazione che potrà consolidarsi alla scadenza del contratto di apprendistato. A questo proposito, infatti, è prevista l'assunzione a tempo indeterminato per coloro che ricevono, con tanto di relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato.

Gli strumenti appena descritti, ed in modo particolare il contratto di apprendistato, rappresentano uno strumento dal forte valore innovativo capace di creare un ponte tra le Università e le organizzazioni pubbliche sempre più necessario in un contesto, dettato da trasformazioni repentine, in cui le competenze vanno, ormai, in obsolescenza in poco tempo. Per questo motivo è fondamentale formare non solo studenti, ma soprattutto persone che attraverso una esperienza "sul campo" possano mettersi alla prova e decidere di lavorare per il bene delle nostre comunità.

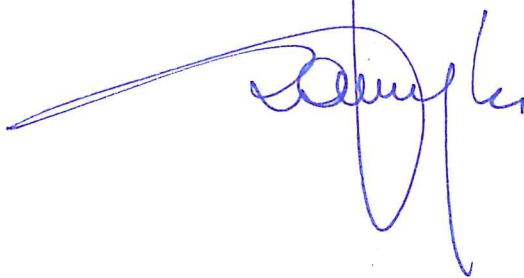
Vi invito a prendere visione del decreto attuativo, allegato alla presente, e a favorirne la promozione e la comunicazione nei Vostri uffici competenti. Abbiamo bisogno delle nuove generazioni, delle loro energie e capacità per velocizzare il processo di innovazione e di modernizzazione della pubblica amministrazione. Proprio per questo motivo è fondamentale che le nostre organizzazioni siano davvero attrattive per i talenti, offrendo loro opportunità di accesso – peraltro già in uso nel mondo del privato – necessarie per conoscere il funzionamento della PA, il motore del Paese.

Abbiamo la responsabilità di lavorare nella prospettiva di far accadere le cose ed è per questo motivo che il punto di partenza di qualsiasi tipo di intervento passa inevitabilmente attraverso un unico fattore: le persone.

Insieme, possiamo vincere la sfida.

Vi ringrazio per la collaborazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Sen. Paolo Zangrillo





Il Ministro per la pubblica amministrazione
di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca

- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 9, comma 28, che stabilisce i limiti entro cui le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione e collaborazione;
- VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 3-ter, comma 1, che demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;
- CONSIDERATO** che, il predetto articolo 3-ter del citato decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 demanda all'adottando decreto interministeriale la determinazione dei contenuti omogenei delle convenzioni non onerose che le amministrazioni dello Stato possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con le istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili;
- SU PROPOSTA** del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;
- ACQUISITA** l'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2023;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure mediante i quali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono reclutare, fino al 31 dicembre 2026, con contratto a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale.
2. Con il presente decreto sono determinati altresì i contenuti omogenei delle convenzioni non onerose che le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con le istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro.
3. Alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, in deroga alle vigenti previsioni degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatta eccezione per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, ai quali è consentito provvedere alle medesime assunzioni nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili.
4. Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione alle prove concorsuali)

1. Con appositi avvisi pubblicati sul portale di reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it) le amministrazioni procedenti stabiliscono i requisiti ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dei soggetti di cui all'articolo 1 del presente provvedimento.

Art. 3

(Tipologie delle prove selettive)

1. Le procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni di cui al presente decreto prevedono l'espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale.
2. La prova scritta, vertente sulle materie indicate negli avvisi di cui all'articolo 2, può consistere nella redazione di uno o più elaborati sintetici e in questionari a risposta multipla.
3. La prova orale è volta ad accertare il possesso dell'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Art. 4

(Territorialità del reclutamento)

1. Le procedure selettive di cui all'articolo 2 sono bandite dalle amministrazioni sulla base del proprio ambito territoriale.
2. Le amministrazioni procedenti stipulano le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, prioritariamente con le istituzioni universitarie aventi sede, anche periferica, all'interno del territorio comunale, provinciale e regionale della singola amministrazione, nonché con le università aventi sede nei territori regionali confinanti o limitrofi per le discipline non presenti nell'ambito territoriale di appartenenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, nel caso di convenzioni stipulate con università telematiche, si applicano tenuto conto del luogo in cui le medesime hanno sede legale.

Art. 5

(Criteri di valutazione dei titoli accademici)

1. Nell'ambito delle selezioni di cui all'articolo 2 sono oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali titoli di specializzazione *post lauream*, nonché le eventuali esperienze professionali documentate.
2. Le amministrazioni individuano negli avvisi di cui all'articolo 2 i titoli valutabili e le materie oggetto delle prove d'esame secondo criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a concorso, valorizzando il merito, mediante l'attribuzione dei punteggi che tengano conto dell'età anagrafica, della regolarità dello svolgimento del percorso di studi, intesa come coerenza temporale al piano di studi programmato e del voto di laurea, ovvero della media ponderata dei voti conseguiti, anche calcolata solamente su un numero predeterminato di materie qualificanti il percorso di studio, in numero non inferiore a cinque.

3. Costituiscono criteri di valutazione:

- a) l'attinenza della tesi di laurea e degli elaborati redatti a conclusione dei percorsi di formazione *post lauream* rispetto ai caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito;
- b) la rilevanza e la pertinenza delle esperienze professionali documentate con il profilo da ricoprire, nonché la durata delle medesime, ove attinenti;
- c) le competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, acquisite nell'ambito dei percorsi accademici di studi, conclusi o in corso di svolgimento, orientati alle esigenze dell'amministrazione, anche mediante il superamento di esami concernenti materie tecniche.

4. Le amministrazioni procedenti individuano i titoli e le esperienze professionali oggetto di valutazione, tenendo in considerazione le caratteristiche della platea dei destinatari a cui la misura si rivolge.

5. L'amministrazione procedente individua, ai fini della valutazione della media ponderata dei voti, un numero minimo di cinque esami, facenti parte del medesimo percorso di studi, attribuendo un valore incrementale che aumenta, in maniera proporzionale, all'approssimarsi del voto massimo complessivo.

6. In un'ottica di semplificazione delle procedure concorsuali, le amministrazioni possono prevedere un numero massimo di titoli che ciascun candidato può presentare.

7. In ogni caso, i titoli e l'eventuale esperienza professionale non possono concorrere, in misura superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale, ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 6

(Bando di concorso e commissione esaminatrice)

1. Il bando di concorso è pubblicato sul portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it).

2. Il bando di concorso può prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 4, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. In un'ottica di valorizzazione del merito, limitatamente alle procedure selettive attivate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 7, il bando di concorso prevede che la media ponderata dei voti conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale.

Articolo 7

(Convenzioni)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, stabiliscono:

- a) gli ambiti delle competenze e professionalità che le modalità di reclutamento oggetto del presente decreto si propone di accrescere;
- b) il contesto produttivo ed organizzativo all'interno del quale si intendono collocare i soggetti selezionati all'esito della procedura concorsuale;

- c) la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell'università stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso;
- d) l'attivazione di progetti di formazione universitaria e di corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l'accesso al mondo del lavoro pubblico, sulla base delle prospettive dei fabbisogni delle amministrazioni pubbliche convenzionate;
- e) la formazione "on the job" a favore del personale reclutato con le modalità di cui al presente decreto;
- f) la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni convenzionate per la presentazione, agli studenti, delle possibilità occupazionali offerte dalle amministrazioni del territorio;
- g) la possibilità, per valorizzare la specificità territoriale delle regioni in cui è vigente il bilinguismo, di richiedere la necessaria conoscenza della lingua straniera prevista.

Art. 8

(Inquadramento e mutamento del rapporto)

1. Il personale assunto ai sensi del presente provvedimento è inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto Funzioni centrali, o nella corrispondente area prevista dall'ordinamento dell'amministrazione procedente.
2. Il personale di cui al comma 1 in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Ai fini dell'assunzione di cui al comma 2, la valutazione positiva deve essere accompagnata da una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Ai fini del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Roma,

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Firmato digitalmente da ZANGRILLO
PAOLO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Firmato digitalmente da
BERNINI ANNAMARIA
C=IT
O= MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA